

1. Il contesto istituzionale dell'Autorità

ammontano a oltre cinquanta soggetti tra imprese e associazioni nei settori interessati.

Le attività svolte nell'ultimo anno sono state condotte in parallelo dai cinque gruppi di lavoro in cui è articolato il Tavolo: (A) metodologie di classificazione e rilevazione dei fenomeni di disinformazione online; (B) definizione dei sistemi di monitoraggio dei flussi economici pubblicitari, da fonti nazionali ed estere, volti al finanziamento dei contenuti *fake*; (C) *fact-checking*: organizzazione, tecniche, strumenti ed effetti; (D) *media literacy* e disinformazione online; (E) progettazione e realizzazione di campagne informative su disinformazione rivolte ai consumatori. Segue, pertanto, una sintetica illustrazione dei compiti assolti da ciascun gruppo.

- Il Gruppo di lavoro (A) si è concentrato sull'identificazione di metodi e strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei fenomeni rilevanti di disinformazione online, contribuendo alla pubblicazione dei rapporti in precedenza illustrati. In particolare, è stato compiuto uno sforzo definitorio fondato su una metodologia sperimentale per la ricognizione e l'analisi quali-quantitativa delle varie distorsioni dell'informazione online oggetto di classificazione (distinte in misinformazione, malinformazione e disinformazione). In tale prospettiva, l'Autorità, come detto, ha istituito l'Osservatorio sulla disinformazione online, avviando la sperimentazione di un sistema di monitoraggio della disinformazione online, in concomitanza del periodo che precede le elezioni europee di maggio 2019. L'Osservatorio presenta mensilmente i risultati delle elaborazioni svolte a partire da un database di milioni di documenti generati da fonti di informazione e disinformazione, seguendo l'im-

postazione metodologica già adottata per la redazione del Rapporto "News vs. fake nel sistema dell'informazione".

- Il Gruppo di lavoro (B) ha concentrato la propria attività nella definizione di proposte operative e misure di contrasto alle strategie di disinformazione online di tipo commerciale, che realizzano ricavi da pubblicità online. Dopo una prima fase, culminata nella predisposizione del summenzionato rapporto "Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti *fake*", i lavori sono proseguiti lungo una direzione più operativa. Sono state avviate due iniziative, tuttora in corso, aventi ad oggetto l'istituzione di un sistema di monitoraggio della filiera della pubblicità online e, in parallelo, la qualificazione dei contesti editoriali di pregio attraverso l'adesione a sistemi di certificazione che rispondono a *standard* riconosciuti a livello internazionale. Con riferimento al monitoraggio, la finalità perseguita è l'introduzione di strumenti di trasparenza sui soggetti e le attività presenti nella filiera pubblicitaria online. Il sistema di monitoraggio progettato a tal fine si compone di un *database* accessibile a tutti gli operatori del settore, in cui ciascun soggetto indichi la fase (o le fasi) della filiera in cui è attivo, specificando i servizi prestati, attraverso quali *brand* nonché i legami societari/proprietari o di *partnership* con altri attori della filiera pubblicitaria. Il sistema è concepito quale naturale evoluzione dell'Informativa Economica di Sistema (IES), che già presenta delle informazioni di natura anagrafica con riferimento agli operatori attivi nei processi di compravendita della pubblicità online. Le modalità tecniche di accesso al sistema per i sog-

getti interessati/attivi nel settore sono in corso di definizione, tenuto conto sia delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati sia dei compiti attribuiti all'Autorità dalle nuove norme in materia di imposta sui servizi digitali (c.d. *webtax*). Il gruppo di lavoro, infine, ha collaborato congiuntamente al Gruppo C, alla produzione dei contributi presentati dall'Autorità nell'ambito dei lavori della *Journalism Trust Initiative* (JTI), coordinata dallo *European Committee for Standardization* (CEN) e promossa da *Reporters sans frontières* (RSF). La definizione *ex ante* di *standard* qualitativi appare infatti complementare rispetto all'approccio *ex post*, che informa la pratica del *fact-checking* come misura di contrasto alla disinformazione.

- Il Gruppo di lavoro C "Fact-checking: organizzazione, tecniche, strumenti ed effetti" ha svolto attività di analisi e studio volte a definire il perimetro di azione e gli effetti della pratica del *fact-checking* sulle modalità di consumo di informazione da parte dei cittadini, ponendosi come obiettivo lo sviluppo, sotto l'egida dell'Autorità, di tecniche, strumenti e soluzioni condivise tra i soggetti interessati. In particolare, sulla scorta dell'esperienza internazionale dell'*International Fact-Checking Network*, che ha partecipato alla prima riunione del gruppo, è stata proposta una definizione condivisa di *fact-checking* e delineato il quadro di insieme degli attori che offrono questo tipo di servizi a livello nazionale. Tenuto conto anche dei risultati delle ricerche svolte dal Gruppo di lavoro (B) è stata promossa, sotto l'egida dell'Autorità, una soluzione di mercato, declinabile in una piattaforma di *fact-checking* sul modello dell'iniziativa francese de-

nominata *CrossCheck*. Parallelamente all'attività di coordinamento di questa iniziativa, la Segreteria Tecnica del Tavolo ha inoltre formulato due richieste di informazioni alle principali piattaforme online (Google e Facebook), specificamente dirette a una maggiore comprensione delle modalità di funzionamento dei servizi di *fact-checking* già resi disponibili, e delle condizioni o fattori di contesto che influiscono sull'efficacia di questo strumento quale misura di contrasto alla diffusione di contenuti *fake* attraverso le suddette piattaforme. Le due piattaforme hanno fornito alcune risposte alle richieste dell'Autorità, impegnandosi però ad avviare una più puntuale attività di monitoraggio e rilevazione dei dati richiesti in occasione delle elezioni europee 2019.

- Il Gruppo di lavoro (D), dedicato alla *media literacy*, ha avviato un primo progetto di lungo termine condividendo indirizzi e riforme adottate in ambito europeo. In particolare, è stata data attuazione a quanto previsto dal "Action plan against disinformation" approvato dalla Commissione il 5 dicembre 2018, che raccomanda una tempestiva applicazione delle disposizioni rilevanti introdotte dalla direttiva europea 2018/1808 AVMS. Il Gruppo ha quindi pianificato misure fondate sull'analisi della definizione e degli obiettivi fissati dalla direttiva. Il primo progetto di *media literacy* avviato dal Tavolo Pluralismo e Piattaforme online si rivolge al mondo della scuola e, in particolare, agli studenti delle scuole superiori, in considerazione anche del fatto che alcuni di essi saranno coinvolti per la prima volta in qualità di elettori alle prossime elezioni europee. Sono stati pertanto prodotti due video sul tema

della disinformazione online da veicolare attraverso le emittenti televisive e le piattaforme che partecipano al Tavolo. In quest'ottica, un ruolo importante, anche in considerazione dell'esperienza già maturata, spetterà ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.), la cui collaborazione rileva proprio ai fini di una campagna capillare sul territorio. L'iniziativa descritta è stata altresì discussa con i rappresentanti delle società Rai e Mediaset e, tenuto conto dell'articolo 8 del Contratto di Servizio RAI, espressamente dedicato all'offerta per i minori, il gruppo di lavoro ha avviato la realizzazione di una campagna di *media literacy* diretta a favorire "le capacità critiche dei minori" e un uso responsabile delle piattaforme nella condivisione di notizie.

- Il gruppo di lavoro (E) ha proseguito la propria attività pianificando misure dirette a favorire la trasparenza e l'informazione dei consumatori sui rischi legati al fenomeno della disinformazione online, promuovendo a tal fine anche la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca svolta dagli altri gruppi di lavoro. In particolare, è stato realizzato un intervento di formazione e sensibilizzazione dei giornalisti con la finalità di fornire una concreta e immediata risposta ad alcune criticità segnalate nel Report "News vs. Fake nel sistema dell'informazione" curato dal gruppo di lavoro (A). Pertanto, alcuni componenti del Tavolo, tra cui le associazioni di imprese come Centromarca e dei consumatori (Unione Nazionale Consumatori), hanno segnalato, con propri contributi, l'esigenza di sensibilizzare i giornalisti sul tema del danno reputazionale derivante dalle strategie mirate di disinforma-

zione commerciale e sulla conseguente importanza di un'accurata informazione sui temi e le notizie che hanno un maggiore impatto sulle scelte di consumo, nonché sulla polarizzazione degli utenti di piattaforme online intorno a campagne denigratorie su determinati prodotti, servizi o *brand*. La cooperazione dei giornalisti nel contrasto alla disinformazione in campo commerciale e scientifico è stata valutata, pertanto, un aspetto fondamentale da promuovere attraverso interventi mirati. Pertanto, di concerto con Centromarca e gli ordini regionali dei giornalisti, sono state organizzate tre giornate di formazione a Roma (4 aprile 2019), Milano (10 maggio 2019) e Napoli (13 giugno 2019). Parallelamente alle giornate di formazione per i giornalisti, sono stati individuati, di concerto con gli interessati, i principali strumenti di trasparenza e monitoraggio che le piattaforme aderenti al Tavolo hanno proposto per le "Linee guida per la parità di accesso dei soggetti politici alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - 2019". Le linee guida rappresentano infatti il secondo intervento di autoregolamentazione per le campagne elettorali promosso dall'Autorità nell'ambito del Tavolo, dopo quelle adottate per la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni dei rappresentanti al Parlamento italiano il 4 marzo 2018.

Le summenzionate linee guida per la campagna elettorale sono una delle attività trasversali ai gruppi di lavoro del Tavolo Pluralismo e Piattaforme online che, in virtù dell'esperienza positiva registrata, hanno condotto all'introduzione di

1. Il contesto istituzionale dell'Autorità

nuove regole applicabili alle piattaforme online. Dopo la prima applicazione di questo strumento durante le elezioni politiche del 2018, infatti, le disposizioni in materia di *par condicio* per le elezioni europee 2019, adottate con la delibera n. 94/19/CONS, hanno codificato la buona pratica elaborata con l'introduzione del Titolo VI rubricato "Piattaforme per la condivisione di video e social network". Le nuove disposizioni ivi recate richiamano l'opportunità di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione online nell'ambito del Tavolo Pluralismo e Piattaforme, nonché l'impegno delle piattaforme nell'adozione di strumenti volontari a garanzia del pluralismo informativo per la campagna elettorale per il Parlamento UE del 2019. A tal fine, l'identificazione delle misure adottate ha tenuto conto degli strumenti già previsti nel Codice di condotta sulla disinformazione online adottato il 26 settembre 2018 sotto l'egida della Commissione Europea (di seguito, il Codice di condotta europeo) e delle raccomandazioni della Commissione stessa, contenute nel piano di azione europeo sulla disinformazione. In coordinamento con l'attività di revisione delle linee guida, il gruppo di lavoro ha altresì supportato la definizione di un piano di monitoraggio europeo in corso di elaborazione da parte di

una *task force* specificamente istituita dalla Commissione in ambito ERGA, il cui coordinamento è stato affidato ad AGCOM anche in ragione dell'esperienza già maturata in questa materia.

In preparazione di questi sviluppi regolamentari, già nell'ottobre 2018 l'Autorità aveva invitato, con lettere di sollecito, le principali piattaforme che veicolano inserzioni pubblicitarie e altri contenuti di natura politica ed elettorale in Italia (Facebook, Google e Twitter) ad "assumere un ruolo proattivo" nell'adozione di strumenti di autoregolamentazione. Rammentando gli impegni assunti all'interno del Tavolo, e nell'esercizio delle funzioni di *moral suasion* proprie del regolatore, il richiamo dell'Autorità era volto peraltro a rendere disponibili gli accessi alle API (*Application Programming Interface*) delle piattaforme per consentire l'attività di monitoraggio concordata dal Tavolo. Per quanto riguarda specificamente Facebook la richiesta era stata formulata anche nell'ambito di incontri svolti in seguito alla vicenda di Cambridge Analytica in relazione alla quale l'Autorità, il 20 marzo 2018, aveva formulato una specifica richiesta di informazioni. Nei mesi successivi, le risposte e i dati forniti da Facebook in merito all'impiego di *data analytics* per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi sono state valutate insufficienti ad acquisire un

quadro conoscitivo completo e adeguato ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni del pluralismo informativo e dei diritti fondamentali collegati a tale principio, cui è preposta l'Autorità. Pertanto, l'evoluzione del quadro legislativo attuale verso una più precisa definizione dei poteri di intervento di AGCOM in questa materia appare ormai improcrastinabile ai fini di un'efficace tutela del pluralismo sui mezzi di informazione delle piattaforme online.


Nell'ultimo anno, peraltro, non sono mancati sviluppi di rilievo che vanno in questa direzione. Al riguardo, si segnala l'art. 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che affida all'Autorità il compito di contribuire – coadiuvata dal MISE e sentiti anche il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale – all'adozione del decreto attuativo delle nuove norme sulla cosiddetta *webtax*. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali offerti anche dalle piattaforme online: a) pubblicità online; b) intermediazione nella compravendita di beni e servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti attraverso un'interfaccia digitale.

PAGINA BIANCA

2019

2.

L'attività dell'Autorità



PAGINA BIANCA

2. L'attività dell'Autorità

Introduzione

Questo capitolo della Relazione annuale illustra le principali attività di regolamentazione e di vigilanza svolte dall'Autorità nei diversi settori di competenza – comunicazioni elettroniche, media audiovisivi e radiofonici, editoria e informazione online, servizi postali – nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019.

In questo arco temporale, che rappresenta il “periodo di riferimento” della Relazione, la rendicontazione dell'attività svolta costituisce un tassello fondamentale del processo regolatorio, informato ai principi fondamentali della buona amministrazione e agli obiettivi di *better regulation* discendenti dal quadro costituzionale ed europeo.

È dalla descrizione dei diversi ambiti di intervento dell'Autorità, infatti, che si deve necessariamente partire per una valutazione dei risultati in rapporto agli obiettivi operativi e alle finalità istituzionali del regolatore, nell'ottica di realizzare un ciclo virtuoso orientato al miglioramento continuo della qualità delle regole e dei processi decisionali (quest'analisi di valutazione dell'impatto e dell'efficacia della regolazione verrà poi effettuata nell'ambito del Capitolo V).

Le pagine che seguono, quindi, offrono una rappresentazione dettagliata dell'azione dell'Autorità da

cui emerge, in estrema sintesi, che nell'ultimo anno sono stati raggiunti importanti traguardi. In particolare, nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati portati a completamento il quarto ciclo di analisi dei servizi di accesso all'ingrosso e la valutazione del progetto di separazione della rete fissa di accesso di Telecom Italia.

Parallelamente, si sono registrati avanzamenti significativi nell'attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga con l'approvazione delle condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso nelle aree c.d. “bianche” da parte di Open Fiber. Nei mercati interessati dallo sviluppo 5G, l'Autorità è risultata il primo regolatore in Europa ad aver attuato il *framework* europeo per l'assegnazione delle bande dello spettro radio c.d. “pioniere” da destinare ai servizi *wireless broadband*.

Per quanto concerne i media, le innovazioni intervenute in vari ambiti della legislazione vigente sono state attuate mediante l'adozione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle frequenze (PNAF e DAB+) nonché delle regole in materia di promozione di opere europee, tutela del diritto d'autore, dei diritti fondamentali dei minori e degli utenti, da ultimo con interventi sulla pubblicità del gioco a pagamento e l'avvio di una nuova regolamentazione a contrasto del-

l'*hate speech*. In un contesto dove si va affermando con crescente rilevanza il sistema dell'informazione online, l'Autorità ha garantito la continuità amministrativa nell'esercizio delle proprie funzioni di registro, vigilanza e ispettive tenendo conto anche dei mutamenti in atto. Infine, nell'ambito del settore postale l'Autorità è intervenuta in materia di liberalizzazione dei servizi di notifica degli atti giudiziari completando così il processo di apertura dei mercati del settore.

Nei mercati liberalizzati è proseguita l'attività di regolamentazione a tutela della concorrenza e dei consumatori, che hanno coinvolto anche alcuni nuovi attori economici dell'economia digitale, come le società del gruppo Amazon sanzionate per l'esercizio abusivo dell'attività postale.

2.1 Gli interventi regolatori e la vigilanza nei mercati delle telecomunicazioni

Gli interventi regolamentari nei mercati delle comunicazioni elettroniche su rete fissa e mobile
L'Autorità ha proseguito nella definizione delle condizioni attuative degli obblighi regolamentari imposti nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS:

- portando avanti le attività dell'Unità per il monitoraggio pre-

vista dall'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, al fine di facilitare l'attuazione della misura di disaggregazione per i servizi di *provisioning ed assurance* ULL e SLU. A valle della stipula dell'accordo quadro con le annessi specifiche tecniche, il servizio di disaggregazione è stato reso accessibile al mercato dalla fine del 2018;

- proseguendo le attività del Tavolo tecnico sul tema della migrazione alla nuova catena di *delivery*, realizzato da Telecom Italia nell'ambito della messa in opera del Nuovo Modello di *Equivalence* (NME) approvato con delibera n. 652/16/CONS. Il processo di migrazione si è concluso in data 2 luglio 2018, con il rilascio dell'ultimo *kit* geografico;
- adottando, con delibera n. 395/18/CONS, ai sensi dell'art. 64, comma 12, della delibera n. 623/15/CONS, il provvedimento di revisione complessiva del sistema di *Key Performance Indicator* (KPI) di non discriminazione, in accordo ai principi di semplificazione, non contraddittorietà e uniformità e conformemente alle indicazioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla non discriminazione e le metodologie di costo dell'11 settembre 2013.

L'Autorità ha inoltre concluso il ciclo di valutazione delle Offerte di Riferimento (OR) di Telecom Italia per l'anno 2017 approvando: *i)* con delibera n. 87/18/CIR le OR per i servizi *bitstream* su rete in rame, i servizi *bitstream* NGA e il servizio *Virtual Unbundling Local Access* (VULA); *ii)* con delibera n. 117/18/CIR le OR relative ai servizi di accesso NGAN, il servizio di accesso *End to End* e i servizi di *backhaul*; *iii)* con delibera n. 90/18/CIR l'OR per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle

chiamate nella rete telefonica fissa e *iv)* con delibera n. 78/18/CIR l'OR, per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale). Per tali ultimi servizi, è stata avviata la consultazione pubblica per l'approvazione della relativa OR per l'anno 2018 (delibera n. 61/19/CIR).

L'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio e la consultazione pubblica nazionale (delibera n. 216/18/CIR), concernente l'approvazione, per l'anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. Con la suddetta delibera è stata posta in consultazione la valutazione dei prezzi dei contributi *una tantum* di attivazione dei servizi ULL/SLU/WLR/VULA e *bitstream* dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System* e della banda *bitstream Ethernet* su rete in rame e NGA.

Con riferimento all'aggiornamento del quadro regolamentare dei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche di rete fissa, l'Autorità ha proseguito le attività relative al quarto ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione 2014/710/UE) e dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della citata Raccomandazione), nell'ambito dei procedimenti avviati con delibere n. 43/17/CONS e n. 44/17/CONS.

In tale contesto, l'Autorità ha valutato il progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso di Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice, come recentemente modificato dall'art. 23-*ter* del Decreto Legge n. 119, 23 ottobre 2018, "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" (convertito con modificazioni dalla

legge 17 dicembre 2018, n. 136). L'Autorità ha ritenuto che il progetto di separazione possedesse i requisiti di ammissibilità (in relazione alla non manifesta irragionevolezza) richiesti dal BEREC per l'avvio della procedura di analisi coordinata dei mercati relativi alla rete d'accesso di cui al comma 2 dell'art. 50 *ter* del Codice (i suddetti mercati nn. 3a, 3b e 4) e, dunque, ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale (delibera n. 613/18/CONS) lo schema unitario di provvedimento di analisi dei mercati dell'accesso che include l'impatto del progetto di separazione della rete di Telecom Italia sui mercati in esame. I termini dei procedimenti istruttori di cui alle delibere n. 43/17/CONS e n. 44/17/CONS sono stati di conseguenza sospesi.

Con delibera n. 292/18/CONS l'Autorità, agli esiti della consultazione pubblica nazionale, ha approvato il provvedimento che attua le disposizioni di legge previste dal Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148 art. 19 *quinquiesdecies*. Con tale provvedimento l'Autorità ha definito le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura con cui sono erogati i servizi di accesso fisso a banda larga e ultra-larga alla clientela finale e ha imposto, in capo agli operatori di comunicazione elettronica, alcuni obblighi di trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie e descrittive delle offerte, oltre che in sede contrattuale. Infine, visto l'esito positivo del monitoraggio condotto sull'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 292/18/CONS nel corso del periodo di sperimentazione e chiarite le modalità applicative, l'Autorità, con delibera n. 35/19/CONS, ha approvato in via definitiva l'utilizzo dei simboli colorati "F", "FR", "R" con i relativi sottotitoli, in tutte le comunicazioni

2. L'attività dell'Autorità

al pubblico, di cui all'articolo 7 della delibera n. 292/18/CONS. Per quanto attiene al settore della telefonia mobile, l'Autorità ha concluso la revisione dell'analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile (delibera n. 599/18/CONS) – a valle della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 481/17/CONS – notificando 12 operatori che forniscono servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete mobile come detentori di significativo potere di mercato (SMP).

Le verifiche di replicabilità tecnica ed economica (test di prezzo)

L'Autorità ha integrato la metodologia di cui alla delibera n. 584/16/CONS in materia di linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa. Le disposizioni integrative sono state pubblicate con delibera n. 614/18/CONS, che ha seguito la consultazione pubblica svolta sul tema. Le integrazioni e i chiarimenti forniti hanno riguardato le modalità applicative dei test di prezzo, con particolare riferimento al livello di aggregazione delle offerte (*bundle*), al dimensionamento della banda di trasporto, ai costi dei servizi audiovisivi e di rete mobile.

Sono state quindi condotte le verifiche di replicabilità delle offerte al dettaglio di Telecom Italia rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, applicando la suddetta metodologia di test di prezzo.

Sono stati condotti, ai sensi della delibera n. 719/08/CONS e ss.mm.ii., l'analisi e il monitoraggio della reportistica pubblicata da Telecom Italia relativa ai "KPI" e ai piani di qualità della rete e sviluppo della rete e, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, è proseguita l'attività di collaborazione istituzionale con l'Organo di Vigilanza (cfr. Paragrafo 1.2).

Le iniziative nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultra-larga

Nel mese di luglio 2018, Open Fiber ha presentato un'istanza all'Autorità, ai sensi della delibera n. 120/16/CONS e dei bandi di assegnazione dei fondi pubblici (bandi Infratel), per l'approvazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso che la società andrà ad offrire nelle aree bianche del territorio nazionale, in qualità di aggiudicataria delle concessioni di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree a fallimento di mercato. L'Autorità ha quindi valutato e approvato le condizioni economiche dei servizi di accesso offerti dalla società, con riferimento in particolare ai prezzi dei servizi aggiuntivi a quelli fissati nel c.d. listino Infratel (allegato al bando), ritenendoli equi e ragionevoli ai sensi della delibera n. 120/16/CONS e di quanto indicato dallo stesso bando Infratel. Open Fiber ha infine pubblicato il listino dei propri servizi, avviandone la commercializzazione nel mese di febbraio di quest'anno.

La revisione della contabilità regolatoria di rete fissa e mobile

Nell'ultimo anno sono iniziate le attività inerenti alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile notificati per gli anni 2014, 2015 e 2016 (in due lotti). L'Autorità ha anche concluso le attività di verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia su rete fissa, per l'anno 2014 (delibera n. 86/19/CONS). Sono inoltre in corso di svolgimento le attività relative alla verifica degli anni successivi.

La vigilanza in materia di servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e servizio universale

Con riferimento all'obiettivo specifico di migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo dei prezzi e

di garanzia della non discriminazione, l'Autorità ha svolto le attività inerenti alle relazioni di certificazione tecnica, per gli anni 2017 e 2018, della corretta separazione tra i sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali di Telecom Italia.

L'Autorità ha vigilato sui parametri di qualità, introdotti con delibera n. 309/14/CONS, relativi alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso da parte di Telecom Italia, con particolare riferimento alla nuova catena di *delivery* (NCD), tenuto conto anche della diffida di cui alla delibera n. 133/18/CONS. A seguito del miglioramento delle prestazioni della NCD, gli operatori hanno completato il processo di migrazione dalla vecchia catena di *delivery* alla NCD nel mese di luglio 2018.

Con delibera n. 396/18/CONS, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia l'istituzione di un preciso set di misure urgenti finalizzate a impedire l'uso improprio dei dati *wholesale* di *assurance* da parte di soggetti che, in modo illecito, utilizzano i dati dei clienti che hanno richiesto un intervento di riparazione di guasti o degradi sulla propria linea. L'Autorità ha istituito un tavolo tecnico con Telecom Italia e gli altri operatori di rete fissa al fine di modificare i processi avviando all'inserimento, sul portale *wholesale*, dei dati dei clienti che non sono necessari al processo di *assurance*, ma potenzialmente funzionali alle illecite attività oggetto del suddetto provvedimento.

L'Autorità è inoltre intervenuta nei casi di segnalate criticità contrattuali tra operatori di comunicazione elettronica, al fine di favorire la rinegoziazione delle relative pendenze ed evitare l'interruzione dei servizi senza il dovuto preavviso ai clienti finali (si contano 188 segnalazioni). Con riferimento al Piano Nazionale di Numerazione (PNN), con delibera n. 133/18/CIR, l'Autorità ha



approvato un atto interpretativo e di indirizzo in merito all'obbligo specifico di diligenza massima, di cui all'articolo 3, comma 3, del PNN, rivolto ai soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione, con riferimento ai codici 199/848/899, introducendo un generale aggiornamento dei modelli contrattuali relativi alla concessione in uso delle suddette numerazioni ai propri clienti. È fatto, in particolare, divieto per il cliente di fornire, attraverso tali numerazioni, assistenza post-vendita in caso di contratti già conclusi e l'obbligo di utilizzare per tali attività numerazioni a "tariffa base".

A conclusione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 60/18/CIR, l'Autorità – con delibera n. 156/18/CIR – ha attuato quanto disposto dalla legge n. 5/2018, identificando due appositi codici numerici per le attività di *call center* e stabilendo le relative norme per l'assegnazione e l'uso.

In osservanza della legge n. 124/2017, l'Autorità, con la delibera n. 157/18/CIR, ha modificato e integrato il PNN in merito alla tariffazione e alle numerazioni utilizzabili per le chiamate per servizi di assistenza svolte dai clienti di banche, carte di credito e assicurazioni, a conclusione della consultazione pubblica (delibera n. 196/17/CIR).

Con riferimento alle comunicazioni *machine-to-machine* e, in particolare, allo sviluppo delle eSIM, che prevedono la possibilità di essere aggiornate da remoto, l'Autorità ha disposto (delibera n. 79/18/CIR) una proroga dei termini della consultazione pubblica per verificare le implicazioni sul PNN dell'introduzione nel mercato delle eSIM. Tale proroga si è resa necessaria al fine di conoscere i prossimi sviluppi internazionali (in ambito ITU – *International Telecommunication Union*) che riguardano, tra l'altro, il tema del-

l'assegnazione dei codici IIN ai produttori eSIM/eUICC.

Con delibera n. 214/18/CIR, l'Autorità, ai sensi dell'art. 13 del PNN, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – la numerazione telefonica di pubblica utilità "1510" da utilizzare sul territorio nazionale per lo svolgimento di "Indagini statistiche di titolarità dell'ISTAT".

La vigilanza sul PNN ha inoltre riguardato l'uso degli *alias* negli SMS aziendali, in sperimentazione fino al 30 giugno 2019.

Inoltre, l'Autorità ha continuato l'attività di collaborazione con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) ai fini della valutazione delle soluzioni tecnologiche standardizzate di cui alla delibera n. 289/2017/R/EEL della suddetta Autorità per i sistemi di *smart metering*. Nell'ambito di tale collaborazione, uno dei temi di rilievo è la possibilità di utilizzare le eSIM all'interno degli *smart metering*.

Con delibera n. 118/18/CIR, l'Autorità ha diffidato Telecom Italia a rispettare il divieto di utilizzo, per fini di contatto commerciale, dei dati e delle informazioni acquisite attraverso l'accordo quadro MNP (*Mobile Number Portability*) e, in particolare, del *database* in uso ai fini della corretta gestione della MNP e dei conseguenti instradamenti. L'Autorità ha successivamente emanato un atto di indirizzo generale per tutti gli operatori mobili sul rispetto del suddetto divieto (delibera n. 135/18/CIR).

L'Autorità ha inoltre svolto un'attività di vigilanza finalizzata a garantire il rispetto dell'obbligo di fornitura del servizio universale in capo all'operatore incaricato Telecom Italia, oltre che degli obblighi di copertura degli operatori mobili, a seguito delle segnalazioni provenienti da Enti locali in rappresentanza della

popolazione residente in diversi piccoli Comuni italiani, circa disserviti nell'accesso alla rete telefonica da postazione fissa e mobile, tali da impedire le comunicazioni vocali e la connessione a internet (si contano circa 105 segnalazioni).

In merito, infine, alle attività procedurali per la valutazione del costo netto del finanziamento del servizio universale, l'Autorità ha approvato il costo netto per gli anni 2008 e 2009 (delibera n. 88/18/CIR), secondo la nuova metodologia di calcolo definita dalla delibera n. 1/08/CIR e s.m.i.. Inoltre, l'Autorità ha avviato i procedimenti di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4616/2015 del 2 ottobre 2015, che ha accolto i ricorsi avverso la delibera n. 1/08/CIR limitatamente all'applicazione dei nuovi criteri metodologici per la valutazione del costo netto relativo agli anni 2004-2007, annullando di conseguenza le delibere n. 153/11/CIR, n. 139/12/CIR, n. 46/13/CIR e n. 100/14/CIR, concernenti la valutazione del costo netto per gli stessi anni.

Dopo aver incaricato la società BDO Italia della revisione del calcolo e completato la verifica, con delibera n. 89/18/CIR è stato avviato il procedimento di rinnovamento del calcolo del costo netto del servizio universale per gli anni 2006 e 2007.

Infine, con delibera n. 62/19/CIR, è stata avviata la consultazione pubblica relativa al procedimento di rinnovazione concernente l'applicabilità del meccanismo di riparto e la verifica della valutazione del costo netto del servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Tale procedimento incorpora, in un'unica istruttoria, anche gli esiti della consultazione (delibera n. 89/18/CIR) per gli anni 2006 e 2007.

2. L'attività dell'Autorità

Le controversie tra operatori di comunicazione elettronica e l'attività sanzionatoria

L'Autorità ha concluso 16 controversie (avviate nell'anno in corso o precedente) e ne ha avviate 10, di cui 5 tra operatori di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, e 5 tra operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento. In tre casi, tra quelli avviati, l'istante ha richiesto l'adozione di misure cautelari. Tra quelle concluse, quattro controversie sono state conciliate, quattro sono state definite con determina direttoriale, quattro con delibera dell'Organo Collegiale e quattro sono state rigettate per inammissibilità.

Nell'ambito delle controversie definite dall'Autorità si segnalano, in particolare, i seguenti temi:

- Accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di fibra ottica. Un operatore di comunicazioni elettroniche ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti di un Comune, richiedendo di poter accedere a una tratta di infrastruttura di proprietà dello stesso. L'Autorità ha definito, in particolare, il prezzo equo e ragionevole che l'operatore deve versare al Comune per la posa della fibra ottica (delibera n. 60/19/CIR). In un altro caso un operatore di comunicazioni elettroniche ha richiesto all'Autorità di intervenire in relazione al rifiuto ricevuto da un gestore di infrastrutture fisiche per l'installazione di elementi di rete ad alta velocità alla infrastruttura fisica di quest'ultimo. L'Autorità ha riconosciuto il diritto dell'operatore di accedere alle infrastrutture del gestore, rimettendo alle parti la negoziazione della convenzione inerente alle condizioni tecniche ed econo-

miche di accesso per la posa dei cavi in fibra ottica nelle suddette infrastrutture (delibera n. 50/19/CIR).

- *Mobile Ticketing*. Con le delibere n. 51/19/CIR e n. 52/19/CIR, in esito ad altrettante controversie tra un *Service Provider* e operatori mobili, l'Autorità ha fornito delle indicazioni puntuali in merito alle corrette modalità di fornitura del servizio di *mobile ticketing* con addebito sul credito telefonico. In particolare, in tali delibere, sono affrontati i temi connessi alla interoperabilità, alla neutralità tecnologica, alla massima diffusione delle tecnologie digitali da postazione mobile e alla tutela dei consumatori.
- Contributi di attivazione *adsl naked*. L'Autorità ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società Enter nei confronti della relativa decisione nell'ambito della controversia proposta dalla medesima società nei confronti di Telecom Italia in materia di contributi di attivazione *adsl naked* (delibera n. 105/18/CIR). L'Autorità, nel disporre il rigetto del ricorso in opposizione, ha, in particolare, ribadito quanto espresso nella delibera n. 85/16/CIR, recante "*Atto interpretativo generale in materia di contributi wholesale ADSL naked*".

In ordine all'attività sanzionatoria, si ricorda:

- l'approvazione della proposta di impegni, di cui alla delibera n. 265/18/CONS, presentata dalla società Fastweb ai sensi della legge n. 248/2006 con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio n. 2/17/DRS;
- l'approvazione della proposta di impegni, di cui alla delibera n. 63/18/CIR, presentata dalla società Teslatel, ai sensi della legge n. 248/06, con conseguente sospensione del proce-

dimento sanzionatorio n. 6/17/DRS;

- l'approvazione della proposta di impegni, di cui alla delibera n. 131/18/CIR, presentata dalla società Telecom Italia, ai sensi della legge n. 248/06, con conseguente sospensione dei procedimenti sanzionatori n. 5/17/DRS e n. 1/18/DRS;
 - l'approvazione della proposta di impegni, di cui alla delibera n. 132/18/CIR, presentata dalla società Colt Technology Services, ai sensi della legge n. 248/06, con conseguente sospensione dei procedimenti sanzionatori n. 3/17/DRS e n. 2/18/DRS.
- Proseguono altresì le attività di monitoraggio degli impegni presentati da Telecom Italia nell'ambito dei procedimenti sanzionatori congiunti n. 1/15/DRS e n. 2/15/DRS e approvati con delibera n. 652/16/CONS. Infine, l'Autorità sta svolgendo alcune attività di accertamento conseguenti a segnalazioni in materia di uso improprio dei dati *wholesale di assurance* per fini di contatto commerciale.

2.2 I servizi "media": analisi, regole e controlli

La tutela del pluralismo e della concorrenza

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177 (TUSMAR) demanda all'Autorità precise competenze a tutela della concorrenza nel settore dei media (c.d. "pluralismo esterno"), quali l'analisi delle posizioni dominanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché la valutazione delle intese e delle concentrazioni nel settore delle comunicazioni, ivi compresa l'adozione delle misure volte a rimuovere le posizioni lesive del pluralismo.

A gennaio 2019 l'Autorità ha pubblicato il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del SIC per l'anno 2017

(delibera n. 9/19/CONS). Dall'analisi svolta è emerso che, nel 2017, il SIC vale complessivamente 17,5 miliardi di euro, registrando una riduzione dello 0,9% rispetto al 2016 (cfr. Tabella 2.2.1)¹². Tra le aree economiche che costituiscono l'aggregato del sistema delle comunicazioni, quella dei servizi di

media audiovisivi e radio conferma il proprio primato per incidenza sul totale. Sebbene in diminuzione rispetto al 2016, il comparto editoriale costituito da quotidiani, periodici e agenzie di stampa mantiene la seconda posizione, mentre esiguo è il peso dell'altro segmento editoriale, corrispondente agli an-

nuari. Una sempre maggiore incidenza sul SIC è esercitata dall'area che include l'editoria elettronica e la pubblicità online, mentre diminuisce la rilevanza del settore cinematografico. Sostanzialmente stabile rimane il peso sul SIC degli altri comparti, quali pubblicità esterna e "below the line".

Tabella 2.2.1 - Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche

Aree economiche	Ricavi (min €)		Var. %	Distribuzione %	
	2016	2017		2016	2017
Servizi di media audiovisivi e radio	8.951	8.848	-1,1	50,7	50,6
Editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	3.948	3.763	-4,7	22,4	21,5
Editoria annuaristica	112	95	-14,7	0,6	0,5
Editoria elettronica e pubblicità online	2.161	2.434	12,6	12,3	13,9
Cinema	891	786	-11,8	5,0	4,5
Pubblicità esterna	368	362	-1,6	2,1	2,1
Iniziative di comunicazione e sponsorizzazioni	1.210	1.190	-1,6	6,9	6,8
Totale	17.640	17.478	-0,9	100,0	100,0

Con riferimento alla distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, si rileva come nessuno realizzi, nel 2017, ricavi superiori al limite del 20% di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR (cfr. Figura 2.2.1). Più precisamente, si osserva che i primi dieci gruppi operanti nelle aree economiche che compongono il SIC – ComCast Corporation (Sky Italia, Nuova Società Televisiva Italiana, NBC Universal

Global Networks Italia)¹³, Fininvest (Mediaset, Arnoldo Mondadori Editore, Mediamond)¹⁴, RAI Radiotelevisione Italiana, Google, Cairo Communication, GEDI Gruppo Editoriale, Facebook, Discovery, Italiaonline e Gruppo 24 Ore – rappresentano congiuntamente, con 10,9 miliardi di euro, il 62,3% del sistema integrato. In questo contesto, ComCast Corporation, Fininvest e RAI mantengono le prime posizioni,

detenendo quote non distanti dal 15%. Tra gli altri soggetti, che comunque esibiscono porzioni di ricavi non superiori al 4,1%, cresce la rilevanza delle piattaforme online: oltre a Google e Facebook, che registrano un incremento delle rispettive quote rispetto al 2016, si distingue anche Netflix, che, attraverso la fornitura di contenuti audiovisivi online, si colloca tra i primi venti operatori del SIC.


¹² Per un'analisi più completa delle dinamiche evolutive dell'intero settore dei media, si rimanda al Capitolo III.

¹³ In particolare, la quota detenuta nel SIC da Sky Italia è pari al 15,1%.

¹⁴ Nello specifico, la quota detenuta nel SIC da Mediaset è pari al 13,6%, mentre quella detenuta da Arnoldo Mondadori Editore è pari all'1,3%.

2. L'attività dell'Autorità

Figura 2.2.1 - Principali soggetti operanti nel SIC (2017, %)



L'Autorità inoltre, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del TUSMAR, verifica il rispetto dei limiti anti-concentrativi previsti nei commi da 7 a 12 del medesimo articolo, in occasione di operazioni di concentrazione e intese tra soggetti operanti nel SIC¹⁵, secondo le procedure previste dal Regolamento approvato con delibera n. 368/14/CONS e s.m.i.. A tal fine, l'Autorità svolge le opportune verifiche sul rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni alla fornitura di programmi televisivi o radiofonici sulle reti digitali terrestri e ai ricavi. In caso di superamento con esito positivo delle suddette verifiche, l'Autorità adotta la decisione di avvio di istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 43, comma 5, del TUSMAR.

Nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha avviato 12 procedimenti, di cui 3 conclusi con delibera e 9 con determina direttoriale (Tabella 2.2.2).

Inoltre, l'Autorità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del TUSMAR, avvia, su segnalazione o d'ufficio, procedimenti volti ad accertare la sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e ad adottare i conseguenti provvedimenti, condotti in base a quanto previsto dal Titolo IV del Rego-

lamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS. Al riguardo, l'Autorità ha proseguito le attività istruttorie del procedimento volto ad accertare la sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia (avviato con delibera n. 687/15/CONS). Individuati i mercati rilevanti e terminata la prima fase dell'istruttoria (delibera n. 506/17/CONS), l'Autorità sta procedendo con la seconda fase, volta all'analisi dei mercati individuati,

Tabella 2.2.2 - Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del TUSMAR in merito a operazioni di concentrazione e intese

Verifica del rispetto dei principi ex art. 43 TUSMAR	
Decisioni di non avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 368/14/CONS assunte con delibera	3
Decisioni di non avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 368/14/CONS assunte con determina	9

¹⁵ Sono soggette alla notifica le intese di cui all'art. 43, comma 1, del TUSMAR che intervengono tra soggetti operanti nel SIC, nonché le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema. Ai sensi del comma 2-bis del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177", sono soggette ai medesimi obblighi di notifica anche le operazioni che hanno per oggetto il trasferimento dell'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi nonché la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre.



utilizzando i criteri specificati dal legislatore (ricavi, livello di concorrenza all'interno del sistema, barriere all'ingresso, dimensioni di efficienza economica dell'impresa e indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi). Sulla base delle risultanze istruttorie e all'esito di una consultazione pubblica, l'Autorità approva un provvedimento che accerta l'eventuale insussistenza o sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e, in tal caso, può adottare le misure previste dall'articolo 43, comma 5 del TUSMAR.

Al tal fine, nel corso del 2018, sono state inviate richieste di informazioni a tutti i soggetti nazionali e alle principali emittenti radiofoniche operanti a livello locale, nonché alle associazioni di categoria. Si è quindi proceduto all'esame e all'elaborazione dei dati raccolti e, allo scopo di disporre di tutti gli elementi istruttori necessari ad effettuare l'analisi dei mercati, in base ai suddetti criteri previsti dalla normativa, sono stati altresì acquisiti al procedimento i dati relativi agli ascolti delle emittenti radiofoniche e i dati comunicati annualmente all'Autorità attraverso il Registro degli operatori di comunicazione.

È proseguita, inoltre, l'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi (procedimento avviato con delibera n. 286/15/CONS) e all'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 43, comma 5, del TUSMAR. In tale ambito, sono state inviate specifiche richieste di informazioni ai soggetti operanti nel mercato nazionale (come individuato con delibera n. 41/17/CONS), sottoposto alla successiva fase di analisi; sono stati altresì oggetto di approfondimento gli impatti, sui mercati in esame, dei processi ge-

nerali di trasformazione che stanno caratterizzando l'intero settore dei servizi di media audiovisivi (c.d. *refarming* della banda a 700 MHz), nonché alcuni eventi rilevanti intervenuti a vari livelli della filiera, i cui effetti possono incidere sulle risultanze e sulla conclusione dell'istruttoria.

Anche per l'anno 2018 l'Autorità ha svolto, con esito positivo, le verifiche di cui all'articolo 23, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", che prevede, periodicamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno, la verifica del rispetto dei limiti anti-concentrativi relativi alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e dell'articolo 43, commi 7 e 8, del TUSMAR), con i criteri individuati nell'articolo 2 lettere e), g) e h) del TUSMAR e nell'articolo 23, comma 4, del suddetto Regolamento.

Da ultimo, con riferimento alle attività di vigilanza sul rispetto degli specifici limiti di concentrazione imposti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 67/1987, l'Autorità ha monitorato e analizzato i dati estrapolati dalle dichiarazioni fornite dalle imprese editrici di quotidiani attive in Italia nel corso dell'anno solare 2018.

Sono state censite 105 testate quotidiane, per un valore complessivo di 1.386.042.828 copie stampate e utili per la distribuzione. I dati, riportati nei prospetti relativi alle tirature dei giornali quotidiani, sono stati pubblicati, come ogni anno, sul sito web dell'Autorità. Sulla base delle informazioni comunicate, l'attività di monitoraggio ha consentito di verificare come, nel 2018, nessun operatore superi le soglie previste dalla predetta legge (pari al 20% delle tirature).

L'Osservatorio permanente sull'innovazione dei servizi di media audiovisivi

L'Osservatorio permanente sull'innovazione dei servizi di media audiovisivi, istituito con delibera n. 482/14/CONS, monitora le principali evoluzioni del settore dei servizi di media audiovisivi, promuovendo il confronto con gli operatori del mercato, in attuazione della delibera n. 457/16/CONS. Nel corso del periodo di riferimento l'Osservatorio ha svolto attività di monitoraggio periodico sullo stato di sviluppo e diffusione degli *standard* trasmissivi (DVB-T/T2) e di codifica del segnale (MPEG-2, MPEG-4, HEVC) per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, anche al fine di individuare eventuali criticità che dovessero emergere, sia in relazione agli aspetti tecnologici che a quelli di mercato, in un'ottica di promozione dell'innovazione e tutela dell'utenza.

I titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS, l'Autorità rilascia le autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audiovisivi via satellite, valide per un periodo di sei anni e rinnovabili. Anche la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, secondo quanto previsto dai Regolamenti approvati con delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS. Le autorizzazioni sono valide per un periodo di dodici anni e sono rinnovabili. Nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto le sue funzioni, nell'ambito delle suddette competenze, come illustrato nella Tabella 2.2.3.

2. L'attività dell'Autorità

Tabella 2.2.3 - Titoli abilitativi per l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici

Autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite (rilasci/rinnovi/volture, rigetti)	49
Decadenza autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite	3
Comunicazione di variazioni dati relativi alle autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite – prese d'atto (ex art. 3, comma 5 delibera n. 127/00/CONS)	24
Notifiche relative alla diffusione in <i>simulcast</i> su satellite delle prestazioni di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari	35
Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica (ex delibera n. 606/10/CONS)	4
Servizi di media audiovisivi a richiesta (ex delibera n. 607/10/CONS)	2

Tabella 2.2.4 - Autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Autorizzazioni al trasferimento di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97	
Autorizzazioni rilasciate	11
Decisioni non luogo a provvedere	1

L'Autorità rilascia, inoltre, le autorizzazioni per i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97. Il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS e s.m.i.. In particolare, tale autorizzazione deve essere richiesta in caso di cambiamento dell'assetto proprietario di controllo delle società diretta-

mente titolari di autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività televisiva o radiofonica (esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora o televisiva, operatore di rete, fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, di servizi interattivi associati o di accesso condizionato). La Tabella 2.2.4 riporta l'attività svolta nel periodo di riferimento della presente Relazione, nell'ambito delle suddette competenze.

2.3 Tutela e garanzia dei diritti nel sistema digitale

L'evoluzione del settore audiovisivo nel quadro regolamentare europeo

Nel periodo cui la presente Relazione fa riferimento si sono registrate due importanti novità nel quadro normativo europeo relativo al settore audiovisivo. Il 18 dicembre 2018, infatti, è entrata in vigore la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi¹⁶, mentre lo scorso 26 marzo, con il voto favorevole del Parlamento europeo, si è concluso il lungo *iter* della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (cd. *direttiva copyright*)¹⁷.

Con la revisione della direttiva sui servizi media audiovisivi il legislatore europeo ha inteso disegnare un quadro normativo maggiormente armonizzato e flessibile, anche in ragione delle mutate condizioni tecnologiche e di mercato del settore, in modo da rilanciare la competitività dell'industria audiovisiva europea e preservare, nel contempo, i valori fondamentali del sistema dei servizi di media, quali la protezione dei minori, il pluralismo, la diversità culturale e la tutela degli utenti. Gli Stati membri dovranno adottare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla nuova direttiva entro il 19 settembre 2020. Tra i punti qualificanti della nuova direttiva si segnalano, in particolare, il rafforzamento del principio del paese di origine; la definizione delle *video sharing platforms*

¹⁶ Direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante "Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303/69 del 28 novembre 2018).

¹⁷ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593), disponibile al link <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+TA+P8-TA-2019-0231+0+DOC+XML+V0//IT>.


 Relazione
 Annuale **2019**

(oVSP) e l'estensione, a questi soggetti, di alcune delle regole della direttiva¹⁸; il consolidamento delle misure di protezione dei minori, a partire da divieti più stringenti per alcune tipologie di pubblicità (estesi anche alle VSP); l'introduzione di un sistema di maggiore protezione contro la diffusione di contenuti violenti e di istigazione al terrorismo o all'odio razziale (anch'esso esteso alle VSP); l'introduzione di una quota minima obbligatoria (30%) di opere europee anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e l'obbligo di messa in rilievo di tali opere (*prominence*); una maggiore flessibilità delle regole sugli affollamenti pubblicitari; il sostanziale rafforzamento delle prerogative di autonomia ed indipendenza dei regolatori nazionali e del ruolo dell'ERGA, organismo di cooperazione regolamentare europeo.

Per quanto riguarda la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, tra gli aspetti qualificanti della nuova misura rileva, soprattutto, un sostanziale rafforzamento delle prerogative dei titolari dei diritti (autori, imprese culturali, editori, fornitori di servizi media audiovisivi, etc.) rispetto allo sfruttamento economico dei loro contenuti compiuto dalle piattaforme online. Particolare rilevanza assumono a tal proposito le disposizioni volte a tutelare i diritti degli editori di giornali e a regolare lo sfruttamento di contenuti protetti da parte dei servizi online.

Il diritto d'autore

La legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea*

2017", ha attribuito all'Autorità il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'Autorità, all'esito del processo di consultazione, con delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018, ha dunque adottato le *"Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS"*.

A livello operativo, i nuovi strumenti per la tutela dei diritti d'autore e connessi online consentono all'Autorità di promuovere un'azione ancora più incisiva, rapida ed efficace rispetto a siti totalmente dediti alla pirateria seriale e sistematica di ingenti quantità di contenuti protetti, oppure che consentono addirittura l'illecita messa a disposizione dell'intera offerta di diversi canali riferibili a servizi di media audiovisivi a pagamento. In quest'ultima ipotesi, il riferimento è alle cd. *"IPTV pirata"*, per cui non si possono escludere legami con le organizzazioni criminali.

In primo luogo, si è ritenuto opportuno ricomprendere nel campo di intervento dell'Autorità l'ipotesi che un'opera digitale sia stata resa disponibile, senza autorizzazione, su una pagina internet *"anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi"* (art. 6, comma 1), ampliando così l'ambito di applicazione del Regolamento in coerenza con le nuove disposizioni normative.

In secondo luogo, al fine di rendere più tempestiva l'azione ammini-

strativa, nel caso di reiterazione di una violazione già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito, si è riconosciuto alla Direzione competente dell'Autorità il potere di procedere, entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza, con proprio provvedimento (art. 8bis). Avverso il provvedimento può essere presentato un reclamo; in tal caso, pur non sospendendosi l'efficacia del provvedimento, la Direzione dispone l'avvio del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati e l'Organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di sette giorni dalla data della sua presentazione.

In terzo luogo, analogamente a quanto previsto con riferimento all'ipotesi di reiterazione, si è riconosciuto alla Direzione competente il potere di ordinare ai prestatori di servizi, entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, entro due giorni dalla notifica dell'ordine adottato all'esito dell'istituzione di un *"procedimento cautelare"* (art. 9bis). La Direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare, reclamabile, qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti. Qualora, invece, avverso l'ordine cautelare non sia stato presentato reclamo, l'ordine cautelare assume carattere definitivo e la Direzione ne informa l'Organo collegiale nella prima riunione utile.

A cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento sono pervenute complessivamente 1.525 istanze (Figura 2.3.1)¹⁹.

¹⁸ Le misure da adottare dovranno essere comunicate e validate dalle autorità nazionali di regolazione e dovranno essere previste procedure di risoluzione delle controversie stragiudiziali. Rispetto al testo presentato dalla Commissione, i negoziati trilaterali hanno portato all'eliminazione della clausola di armonizzazione massima inizialmente prevista consentendo quindi agli Stati membri di adottare, eventualmente, misure ulteriori o più rigorose rispetto a quelle indicate nella futura Direttiva.

¹⁹ Tutti gli atti relativi agli interventi dell'Autorità sono visionabili sul sito internet www.ddaonline.it.